



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI TIVOLI

in persona del Giudice dott. Marco Piovano,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado, iscritta al n° 200388/2013 RG promossa da:

██████████, in persona dell'amministratore unico sig. ██████████
██████████, rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Zardo, dall'avv. Giobbe Zardo e dall'avv. Roberta Neri
per procura posta a margine dell'atto di citazione ritualmente notificato ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dei suoi difensori in Roma, via Carlo Mirabello n° 17,

ATTRICE,

nei confronti di

██████████, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ e dall'avv. ██████████
██████████ per procura posta a margine della comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dei suoi difensori in Roma, ██████████,

CONVENUTA,

avente ad oggetto: pagamento somma.

Conclusioni delle parti: come da verbale e dai rispettivi atti.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la ██████████ deduceva: che
la convenuta le aveva commissionato una serie di servizi di trasloco (trasloco di 28 colli da Stoccarda a
Roma, con servizi connessi, per €. 2.000,00; trasloco di masserizie da Roma a Campagnano di Roma,
con servizi connessi, per €.1.500,00; trasloco di masserizie ed effetti personali da Stoccarda a san Paolo
del Brasile, servizio interrotto per decisione della cliente, il tutto per €. 6.670,00); che la ██████████ non
aveva provveduto alla corresponsione di alcunché. Su tali basi chiedeva la condanna della stessa al
pagamento della somma complessiva di €. 10.170,00.



Si costituiva la convenuta deducendo: di essere dipendente del Ministero per gli Affari Esteri; di essere stata destinata per ragioni di servizio a San Paolo del Brasile; di aver concordato con la società attrice il trasloco dei suoi beni; che negli incontri preliminari avvenuti il rappresentante dell'attrice, sig. ██████████, si era impegnato affinché le spese necessarie per il servizio richiesto rimanessero entro i limiti fissati dal Ministero per un equivalente monetario di circa €. 5.000,00; che il ██████████ confermò tale impegno nonostante lei gli avesse fatto presente come i mobili da trasportare partendo da Stoccarda fossero numerosi essendo ubicati in una casa molto grande; che, contrariamente a quanto assicurato, una volta giunto l'autocarro a Stoccarda, cioè nel luogo del ritiro, la ██████████ avanzava una richiesta di anticipazione per le spese di trasloco pari ad €. 8.000,00; di aver quindi invano richiesto il prezzo totale del servizio; che stante la mancanza di chiarezza, decideva di interrompere il carico ed il rapporto. Ritenendo di nulla dovere alla luce dell'inottemperanza dell'attrice a quanto pattuito, chiedeva il rigetto della domanda.

Nel corso dell'istruttoria veniva svolta prova orale.

Rileva il Tribunale.

La società attrice ha agito per ottenere il pagamento di 3 differenti servizi di trasloco asseritamente eseguiti in favore della convenuta: il primo di 28 colli da Stoccarda a Roma, risalente al 3.12.2010; il secondo, di masserizie da Roma a Campagnano di Roma, risalente al 13.5.2011; il terzo, preventivato da Stoccarda a San Paolo del Brasile, risalente al novembre 2011.

La ██████████, nel costituirsi in giudizio, ha fondato la propria difesa esclusivamente riferendosi al terzo dei servizi di trasloco predetti; nulla ha contestato rispetto agli altri 2, rispetto ai quali la ██████████ ha richiesto il pagamento, rispettivamente, di €. 2.000,00 e di €. 1.500,00.

Trattasi di obbligazioni pecuniarie derivanti da contratto per cui è applicabile l'art. 1218 cc; parte attrice ha provato l'esistenza del vincolo attraverso il deposito di inventari e ordini di servizio sottoscritti dalla ██████████ e non contestati, deducendo il mancato pagamento delle somme indicate; parte convenuta – alla quale, per la norma sopra richiamata, spettava l'onere della prova – non solo non ha assolto il suo onere ma nulla ha neanche dedotto per contrastare l'avversa pretesa, anche in relazione al *quantum* richiesto. La domanda va quindi accolta, anche se il Tribunale – rilevando come la prova (documentale) fornita dall'attrice abbia riguardato la sola esecuzione dei due servizi (cfr. punti A e B dell'atto di citazione) e non la pattuizione del prezzo, ritiene di poter intervenire sulla misura della stessa che si ritiene equo fissare in complessivi €. 2.000,00 all'attualità, somma al pagamento della quale la ██████████ andrà dunque condannata con l'aggiunta degli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo.

Per quanto riguarda poi il terzo servizio, la convenuta ha negato (cfr. interpello, udienza 17.9.2014) di aver accettato il preventivo emesso dalla ██████████ (cfr. doc. 8 fascicolo attrice); in effetti, tale preventivo non riporta alcuna sottoscrizione o firma di accettazione della ██████████, né la parte attrice ha fornito la prova che il "preventivo" di cui di fa genericamente cenno nel mandato di trasporto invece firmato dalla convenuta (cfr. doc. 9 fascicolo attrice), sia proprio quello in discussione; conseguentemente, non vi è alcuna prova che il prezzo effettivamente concordato tra le parti sia stato quello riportato nel documento. Ciò detto, è però incontestato come effettivamente personale della ██████████ si sia recato a Stoccarda per eseguire il carico e come le operazioni siano state poi interrotte per decisione della cliente, decisione giustificata – ritiene la ██████████ – dal mancato rispetto da parte della società, dell'accordo raggiunto che prevedeva, a suo dire, il pagamento di un prezzo conforme ai parametri approvati dal MEA anche se le masserizie da trasportare fossero state in quantità superiore a quella tabellarmente stabilita. Anche sotto questo profilo, peraltro, alcuna prova è stata fornita: il teste ██████████, soggetto che aveva condotto la trattativa per conto della società attrice, ha negato (cfr. udienza



19.12.2014) l'esistenza di un tale accordo che, invece, è stato oggetto di una generica conferma da parte del teste [REDACTED] (cfr. stessa udienza), conferma che non può però valere come valida prova della circostanza dedotta, non essendo stato specificato in che modo il [REDACTED] avrebbe dato il suo assenso alle richieste della cliente addivenendo ad un patto che appare singolare non sia stato formalizzato per iscritto.

Rileva comunque il Tribunale che la pacifica circostanza che un automezzo si sia recato in Germania per eseguire il carico e che parte di esso sia stato eseguito, dimostri – di per sé – l'esistenza di un accordo *inter partes*. Ora, posto però che la parte attrice non ha validamente provato l'esistenza di un accordo specifico sul prezzo del servizio rispetto alla quantità di merce da traslocare, e che la parte convenuta, dal suo canto, non ha validamente provato l'esistenza dell'accordo secondo il quale quel prezzo sarebbe stato comunque applicato anche nel caso di una quantità di beni superiore a quella tabellarmente riconosciuta dal MAE, anche in questo caso il Tribunale dovrà intervenire in via equitativa tenendo conto delle voci di spesa e dei documenti prodotti dalle parti.

Seguendo questa linea, va osservato come la [REDACTED] non abbia dato la prova delle spese (€ 600,00) chieste per "apertura pratica presso MAE", per materiale d'imballaggio (€ 500,00), per l'imballo (€ 600,00) e dell'autocarro per il viaggio (€ 3.600,00), nonché del lucro cessante (€ 1.000,00); né è provata la spesa per la copertura assicurativa della merce da trasportare (cfr. doc. 13 attrice) per € 370,00. Però, considerato come in ogni caso l'automezzo si sia recato a Stoccarda ed abbia effettuato parte del carico con il relativo imballaggio della merce, il Tribunale ritiene di dover liquidare in via equitativa in favore della [REDACTED] la somma di ulteriori € 2.000,00 all'attualità, importo che, come il precedente, dovrà essere integrato dagli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.

In conclusione, la [REDACTED] deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di € 4.000,00, oltre agli interessi come indicati.

Le spese seguono la soccombenza e, stante il parziale accoglimento della domanda, vengono compensate per la metà e liquidate, nella misura già ridotta indicata in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 (scaglione fino ad € 5.200,00, applicazione di valore medio).

P.Q.M.

Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice dott. Marco Piovano, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dalla [REDACTED] – [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] con atto di citazione ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede:

- 1) In parziale accoglimento della domanda, condanna [REDACTED] al pagamento in favore della [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, della somma di € 4.000,00, oltre interessi legali come in motivazione;
- 2) Condanna [REDACTED] al pagamento delle spese di giudizio in favore della [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, che liquida nella misura, già ridotta, di € 113,00 per esborsi e di € 1.215,00 per onorari, oltre spese forfettarie, ca e iva.

Tivoli, 30.7.2015

Il Giudice
dott. Marco Piovano



Sentenza n. 1715/2015 pubbl. il 31/07/2015
RG n. 200338/2013
Repert. n. 2189/2015 del 31/07/2015

